Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 263**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 novembre 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1949, n. **808**.

Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale della milizia nazionale della strada, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente di cui alla tabella approvata con la legge 3 luglio 1942, n. 801, deve considerarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1947, regolarmente posto in congedo di autorità.

Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione da tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato è entrato in vigore.

Art. 2.

Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori italiani alla data di collocamento in congedo, il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo art. 4.

Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni vigenti sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori abbiano prestato dieci o più anni di servizio;

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.

Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono i seguenti:

1) stipendio o paga;

2) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;

3) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;

4) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;

5) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944, sino al 30 settembre 1945;

6) indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.

Art. 3.

Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo sono:

1) quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'art. 12 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

2) quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'art. 12 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

3) quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 al prefetto della provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

4) quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

Art. 4.

Il trattamento economico previsto dal precedente art. 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessato da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.

Art. 5.

All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi a termini del precedente art. 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonchè le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

A favore del personale collocato in congedo a norma della presente legge e che non sia entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quando ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione è corrisposta un'indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio e degli altri assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio prestati aumentati di cinque anni.

Art. 7.

Al personale che, proveniente dal reparto speciale di pubblica sicurezza della milizia volontaria sicurezza *nazionale, fu incorporato nella milizia nazionale stradale* con la legge 5 maggio 1939, n. 761, è riconosciuto valido ai fini del diritto a pensione il periodo prestato nel detto reparto di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la quale provvederà alla relativa spesa con i fondi iscritti nel proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 27 ottobre 1949, n. 809.

Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'*Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali* (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, di cui all'art. 10 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, è aumentato di L. 120.930.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 2.

Alla predetta maggiore spesa sarà provveduto con le entrate di cui all'art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149 e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro, saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio del tesoro ed in quello dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949.

Scioglimento del Consiglio comunale di Dolcè (Verona) e nomina del commissario straordinario.

AL CAPO DELLO STATO

L'Amministrazione comunale di Dolcè (Verona) fu caratterizzata fino dalla sua costituzione (marzo 1946), da un completo assenteismo dei membri del Consiglio, dovuto a dissidi interni e, sopratutto, a mancanza di fiducia nell'operato dei due sindaci che, da tale epoca, si sono succeduti nella carica.

Alle dimissioni di sei consiglieri, verificatesi ad intervalli di vari mesi l'una dall'altra e regolarmente accettate, seguirono, dal gennaio al settembre 1948, quelle del secondo sindaco (il primo si era dimesso sin dal 1946) e di altri tre consiglieri, rassegnate direttamente al prefetto il quale invitò il predetto amministratore a convocare d'urgenza il Consiglio per la presa di atto delle dimissioni stesse e per la pronunzia di decadenza di un altro consigliere, emigrato da oltre un anno in Svizzera per ragioni di lavoro.

Senonchè, le due convocazioni, all'uopo indette per il 18 ottobre 1948 e 2 novembre 1948, riuscirono infruttuose per esservi intervenuti soltanto uno e due consiglieri, rispettivamente.

Il prefetto, considerato che tale eccezionale indifferenza degli Amministratori ancora in carica costituiva un grave pregiudizio per la vita dell'ente, il quale rimaneva praticamente paralizzato in ogni sua attività, mentre provvide ad inviare presso il Comune un proprio commissario per assicurare i diversi rami del servizio, convocò d'ufficio, ai sensi dell'art. 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, il Consiglio per la trattazione dell'ordine del giorno relativo alle dimissioni del sindaco e dei tre consiglieri ed alla decadenza del quarto consigliere — previo avvertimento ai vari membri di esso che un ulteriore astensionismo dalle sudute avrebbe resa necessaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 323 del predetto testo unico 1915 e non senza preavvisare il sindaco stesso e gli altri tre consiglieri che, verificandosi le condizioni di cui all'art. 158 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, avrebbero potuto chiedere alla Giunta provinciale amministrativa di prendere atto delle loro dimissioni.

Riunitosi il Consiglio il 23 aprile 1949, adottò una deliberazione inconcludente, la quale, peraltro, venne annullata dal prefetto perchè all'adunanza erano intervenuti soltanto sei consiglieri su quindici assegnati al Comune.

Altre due nuove convocazioni del predetto organo, disposte dal prefetto per la trattazione degli stessi argomenti, riuscirono inefficaci, per l'intervento di due soli consiglieri.

Considerato, pertanto, che tutti i tentativi fatti dal prefetto per rendere efficiente l'amministrazione sono riusciti vani e tenuto conto del grave pregiudizio che la situazione attuale reca alla civica azienda, si ritiene necessario che venga ordinato lo scioglimento di quel Consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 settembre 1949, e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del sig. Luigi Zanoni.

Roma, addì 12 ottobre 1949

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 settembre 1949;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Dolcè (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Luigi Zanoni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1949

EINAUDI

SCELBA

(4437)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Coltura », di pertinenza, come dagli atti, dei signori Traettino Rocco fu Giuseppe, Traettino Giuseppe, Evelina e Maria Grazia di Rocco e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Traettino Rocco fu Giuseppe, usufruttuario, e Traettino Giuseppe, Evelina e Maria-Grazia di Rocco proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, alla partita 670, foglio di mappa 25, particella 21, per la superficie di Ha. 0.57.70 e con l'imponibile di L. 69,24.

Detto fondo confina con la strada vicinale di San Martino a Coltura, con le proprietà Montesano Giovanni e altri, Sementini Bernardo fu Castrese, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di « San Martino a Coltura » sopra descritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 40. — GIORDANO

(4483)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncelli », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncelli » di pertinenza, come dagli atti, di Martino Giacomo fu Ambrogio e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Coppola Tommaso fu Ambrogio, partita 199, foglio di mappa 31, particella 78, per la superficie di Ha. 1.27.05 e con l'imponibile di L. 241,39.

Detto fondo confina con le proprietà Coppola Felice di Tommaso, Scalzone Alfonso e Vincenzo, Coppola Nicola di Tommaso, Arbitrio Vincenzo fu Andrea, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncelli » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 43. — GIORDANO

(4484)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 18 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di Russo Liberato, Giuseppe o Giuseppina, Antonio e Venere fu Luca e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Russo Liberato, Giuseppe, Antonio e Venere fu Luca, proprietari, livellari al comune di Castelvolturno (già Papararo Maria-Giuseppa fu Castese, maritata Zippo), partita 440 (già 439), foglio di mappa 32, particella 10, per la superficie di Ha. 0.81.28 e con l'imponibile di L. 97,54.

Detto fondo confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Traetto ed altri, Sementini Giovanna fu Luigi, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 31. — GIORDANO

(4485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 11 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Coltura » di pertinenza, come dagli atti, di Sementini Bernardo, Maddalena, Giuseppe, Antonio, Olindo, Arturo e Maria fu Castrese e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Bernardo, Maddalena, Giuseppe, Antonio, Olindo, Arturo e Maria fu Castrese, livellari al comune di Castelvolturno, alla partita n. 826, foglio di mappa n. 25, particella n. 19, superficie Ha. 0.88.28, con l'imponibile di L. 105,94.

Detto fondo confina con la strada Caradogna, con la strada vicinale San Martino a Coltura, con la proprietà De Maria Teresa fu Giuseppe, maritata Campanella, Montesano Giovanni fu Giuseppe ed altri, Traettino Rocco di Giuseppe ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 39. — GIORDANO

(4486)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, Di Caterino Luigi, Giovanni, Tammaro, Maria, Genoveffa fu Giuseppe e Caputo Filomena usufruttuaria in parte, riportato nel catasto del comune di Villa Literno, in testa alla ditta Di Caterino Luigi, Giovanni, Tammaro, Maria, Genoveffa fu Giuseppe e Caputo Filomena, alla partita 1467, foglio di mappa 15, particella 9, superficie di Ha. 0.50.92, imponibile di L. 10,18.

Detto fondo confina: a nord, col fosso « Sant'Angelo »; ad est, con la strada di accesso alla tenuta « San Sossio »; a sud, col fosso « San Sossio »; ad ovest, con la proprietà di Mastrominico Marianna fu Luigi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4400 (quattromilaquattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 29. — GIORDANO

(4489)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 18 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di De Cece Giuseppe fu Pietro e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta De Cece Giuseppe fu Pietro, livellario al comune di Grazzanise, partita 308, foglio di mappa 4, particella 43, per la superficie di Ha. 0.47.27 e con l'imponibile di L. 33,09.

Detto fondo confina con la strada comunale Quote Altura, con le proprietà Mascolino Alberto fu Vincenzo, Carlino Nicola ed altri di Antimo ed altri, Petrella Patrizio di Vincenzo ed altri, Viciglione Tommaso di Girolamo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4200 (quattromiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 322. — GIORDANO

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1949.

Revoca dell'autorizzazione alla Società per azioni « L'Ancora italiana » ora denominata « Reale riassicurazioni », con sede in Torino, ad esercitare direttamente le assicurazioni nei rami danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società per azioni « L'Ancora italiana », con sede in Milano, in data 10 marzo 1949, n. 2727, dal quale risulta, fra l'altro, la modifica della denominazione sociale in Società per azioni « Reale riassicurazioni » e dello scopo sociale nel senso che la Società stessa si propone di esercitare esclusivamente la riassicurazione e la retrocessione in qualsiasi ramo di assicurazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1949, con il quale la Società per azioni « L'Ancora italiana », con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita;

Decreta:

Alla Società per azioni « L'Ancora italiana » ora denominata « Reale riassicurazioni » con sede in Torino, è revocata l'autorizzazione ad esercitare direttamente le assicurazioni nei rami danni.

Roma, addì 17 ottobre 1949

(4411) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1949.

Inefficacia di azioni della Società per azioni Acciaierie Roechling, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 1948 e nei quotidiani « 24 Ore » e « Il Popolo » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società per azioni Acciaierie Roechling, con sede in Milano, affidandone l'incarico al sequestratario dott. E. Elio Cermenati;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta che non sono state presentate al visto n. 500 azioni che, da accertamenti eseguiti, risultano di proprietà di persone di nazionalità tedesca residenti in Germania;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 dicembre 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società per azioni Acciaierie Roechling, con sede in Milano, via Adige n. 19:

n. 500 azioni non presentate al visto e che, da accertamenti eseguiti e dal libro dei soci sono risultate di proprietà di persone di nazionalità tedesca, residenti in Germania, rappresentate dai certificati:

nn. 2, 3, 15 e 19 di n. 10 azioni ciascuno;
nn. 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di n. 50 azioni ciascuno;
n. 7 di n. 30 azioni;
nn. 4 e 6 di n. 20 azioni ciascuno;
nn. 16, 17 e 18 di n. 10 azioni ciascuno;

tutte intestate e di proprietà della Roechling Eisen und Stahlwerke G. m. b. H. di Völklingen (Sarre-Germania);

n. 1 di n. 10 azioni intestate e di proprietà di Hans Lothar barone von Gemingen di Völklingen (Sarre-Germania).

In luogo delle azioni di cui sopra la Società per azioni Acciaierie Roechling, con sede in Milano, rilascierà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, sotto la vigilanza del sequestratario, saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4357)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1949.

Inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi nella zona venatoria di Narzole (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1949, con il quale nei fondi siti nel comune di Narzole (Cuneo), della estensione di ettari 560 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, è stata vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1949;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi costituenti la zona sopra indicata, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura, da parte degli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i gravi danni che tale animale arreca alle colture agrarie;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta la opportunità di accogliere la suddetta richiesta;

Decreta:

Limitatamente ai fondi siti nel comune di Narzole (Cuneo), di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1949, per tutta la durata del divieto di caccia e uccellagione ivi esistente, il coniglio selvatico viene annoverato fra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico citato nelle premesse.

L'uccisione e la cattura del coniglio selvatico, nei predetti fondi, sono consentite solo agli agenti di vigilanza ai sensi dell'art. 25 del precitato testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1949

Il Ministro: SEGNI

(4447)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

Inclusione del tasso fra gli animali nocivi nella zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fossano (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1946, con il quale i fondi siti nel comune di Fossano (Cuneo), della estensione di ettari 753 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, sono stati costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1949, con cui la suddetta zona è stata rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1952-53;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere l'inclusione del tasso fra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi costituenti la predetta zona di ripopolamento e cattura, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura, da parte degli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i gravi danni che tale animale arreca alle colture agrarie;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta la opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Limitatamente ai territori costituenti la zona di ripopolamento e cattura di Fossano (Cuneo), di cui ai decreti Ministeriali 5 agosto 1946 e 10 luglio 1949, e per tutta la durata della zona medesima, il tasso viene annoverato fra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico nelle premesse.

L'uccisione e la cattura del tasso, in detta zona, sono consentite solo agli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del precitato testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il Ministro: SEGNI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1949.

Approvazione di alcuni aumenti tariffari per contratti stipulati in valuta estera, presentati dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad applicare alcuni aumenti sui tassi di premio di determinate tariffe per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati in valuta estera nei casi in cui ciò sia ammesso dalle vigenti disposizioni valutarie;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti tassi percentuali di aumento, comprensivi degli aumenti fissati con i decreti Ministeriali 4 giugno 1945 e 3 dicembre 1945, presentati dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, da applicare alle seguenti tariffe approvate con decreto Ministeriale 8 aprile 1931 per la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita in valuta estera:

20 % del premio, con il limite del 5 per mille sul capitale per la tariffa 1 AR - assicurazione a vita intera a premio vitalizio;

35 % del premio, con il limite del 9 per mille sul capitale per la tariffa 1 C assicurazione vita intera a premio temporaneo;

20 % del premio, con il limite del 6 per mille sul capitale sulla tariffa 13 - mista a premio annuo costante;

120 per mille sul capitale per le durate da 10 a 15 anni;

145 per mille sul capitale per le durate da 16 a 20 anni;

155 per mille sul capitale per le durate da 21 a 25 anni;

160 per mille sul capitale per le durate da 26 a 30 anni per la tariffa 13 J (mista a premio unico).

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad adottare per i contratti di cui all'art. 1 le seguenti condizioni relative al calcolo dei valori di riduzione e di riscatto:

Riduzione. — Qualora siano state integralmente pagate tre annualità di premio, l'assicurazione rimane in vigore, libera da ulteriori premi, per una somma ridotta pari:

a) per le assicurazioni a vita intera, a premio vitalizio o temporaneo al valore ottenuto impiegando il prezzo di riscatto al momento della cessazione del pagamento dei premi (vedi lettera *a*) relativa al calcolo del riscatto) quale premio unico puro di assicurazione dello stesso tipo dell'assicurazione originaria e avente inizio in tale momento;

b) per tutte le altre forme di assicurazione a premio temporaneo, al valore ottenuto riducendo il capitale assicurato in origine nella proporzione in cui l'ammontare dei premi pagati sta a quello complessivo dei premi stipulati.

Riscatto. — L'importo del riscatto è pari:

a) per le assicurazioni a vita intera, a premio vitalizio o temporaneo alla riserva matematica esistente al momento della cessazione del pagamento dei premi, diminuita delle spese non ammortizzate e calcolate sulla base del 75 % del premio annuo;

b) per le assicurazioni a vita intera, a premio unico ridotto per la cessazione del pagamento dei premi, al 95 % della riserva matematica esistente;

c) per tutte le altre forme di assicurazione a premio temporaneo alla somma assicurata ridotta con le norme dell'articolo precedente lettera *b*), scontata al 4,25 % all'anno, con un minimo del 40% della somma ridotta.

Roma, addì 8 novembre 1949

p. *Il Ministro* : CAVALLI

(4467)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 28 ottobre 1949.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Dijodo » (già Jodopran) della ditta A. Torre di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuto che con decreto commissariale n. 431 del 24 aprile 1946, la ditta A. Torre, con sede in Milano, via Goldoni n. 60, veniva autorizzata a produrre per vendere la specialità medicinale denominata: « Jodopran »;

Considerato che tale denominazione veniva nel dicembre 1947 mutata dalla ditta in « Dijodo »;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 29 settembre 1949, n. 5616/Ch.6 il quale, avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Dijodo » (già Jodopran) della ditta A. Torre di Milano, concessa con decreto commissariale n. 431, il 24 aprile 1949.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1949

L'Alto Commissario : COTELLESSA

(4498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso il decreto di diniego di registrazione in data 22 giugno, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, e 26 settembre 1949.

Salepar: Ditta Giovanardi di Genova (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Fenugrene: Ditta Guieu di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Iberol Abbott: Ditta Abbott di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422 (prodotto pari).

Tonico Pagliano: Ditta Pagliano di Firenze (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Diurocis 49: Ditta La Farmaceutica Prealpina di Gavirate (Varese) (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Tisana della salute: Ditta Ofaer di Roma (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Sistergon: Ditta Chimical di Napoli (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Benzosal: Ditta Lucchetti di Ferrara (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Vitapulmina: Ditta La Farmaceutica Prealpina di Gavirate (Varese) (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Afloral: Ditta Lipt di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Pomata Rivalep: Ditta Albanese di Ragusa (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Vi-forte Vaban: Ditta Vaban di Napoli (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Sciroppo espettorante Difer: Ditta Difer di Trieste (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Calciolan: Ditta Lancisi di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Cordikombin: Ditta Clarifarma di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Pueratermina: Ditta Clarifarma di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Linfodermolo: Ditta Piramidal di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Malarisan: Ditta Malarisa di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Compresse Glifosfan T.: Ditta Istituto Nazionale Chimico Biologico di Roma (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, numero 478).

Atensil: Ditta Grinaldi di Cagliari (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Zimopeptina gocce: Ditta Esti di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Ascoferrina: Ditta Vitalia di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Ferrocol Mulford: Ditta Santa Clotilde di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari)

Stricnofosfo: Ditta Istituto Bioterapico Torinese (Torino). (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Ormolax: Ditta Istituto Biochimico Alfa di Bologna (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478)

Sulfosalyl: Ditta Vitafarm di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Puerton: Ditta Bozzalla di Torino (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Soluzione Stago: Ditta Astier di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Normodigestol: Ditta Laboratorio Gibos di Napoli (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Saprozoo: Ditta Istituto Sieroterapico Milanese di Milano (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Vitacol: Ditta Cavallari di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Ferroglanoid con stomaco di maiale The Armour: Ditta Britsh di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari)

Magnesia SS Medici: Ditta Cosimo Clemente di Bari (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Fermenti lattici con acido nicotinico: Ditta Pittari di Catania (art. 17, n. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Syncrine n. 8-bis Choay: Ditta S.I.M. di Milano (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Sigaretta odontalgica: Ditta Lugaresi di Ferrara (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Sanogal: Ditta I.C.M.A. di Bologna (art. 17, n. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

(4444)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 settembre 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Patrizio Corvi, Vice console onorario di Costa Rica a Milano.

(4425)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 233

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 novembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624 —	144 —
» Firenze	624,375	144,25
» Genova	623,50	144 —
» Milano	624,125	144,25
» Napoli	623,75	143,50
» Roma	623,875	144,20
» Torino	624,25	144 —
» Trieste	624,125	144,25
» Venezia	624 —	144 —

Media dei titoli del 16 novembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,875
Id. 3,50 % 1902	75,20
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	76,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,825
Id. 5 % 1936	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 novembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624 —
1 franco svizzero	» 144,22

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo di funzioni notarili

Con decreto Presidenziale del 12 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, il dott. Alagna Pietro di Vincenzo, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Carloforte (Isola di San Pietro) del distretto notarile di Cagliari, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(4500)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Tonengo e Aramengo (Asti)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma disposto con i decreti Ministeriali 11 agosto 1947 e 15 agosto 1948, nella zona di Tonengo e Aramengo (Asti) della estensione di ettari 1200, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1947, s'intende rinnovato, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(4456)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola industriale di Nicastro (Catanzaro), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 agosto 1938, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola industriale, società cooperativa per azioni avente sede in Nicastro (Catanzaro) ed ha posto la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito, in data 27 agosto 1938, col quale i signori dott. Francesco Ceci, rag. Giovanni Giordano e rag. Francesco Calvarano furono nominati membri del Comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che i cennati nominativi hanno rassegnato l'incarico e che occorre pertanto procedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Giovanni Cappelli fu Giovanni; Luigi Sposato fu Giuseppe e avv. Giovanni Renda di Basilio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola industriale di Nicastro (Catanzaro) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta, indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori dott. Francesco Ceci, rag. Giovanni Giordano e rag. Francesco Calvarano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(4455)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10° - gruppo A), nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visti i regi decreti-legge 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ed il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, il decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra etiopica e nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione con le unità regolari delle Forze armate o nelle formazioni non regolari, dei profughi dei territori di confine e dei profughi d'Africa, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione o dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'esclusione dai limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visti la legge 20 marzo 1940, n. 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, riguardanti la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visti il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 e la legge 12 aprile 1949, n. 149, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 102217/12106/2.16.5/1.3.1 in data 23 maggio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Considerato che quindici dei suddetti quaranta posti sono già stati messi a concorso con decreto Ministeriale 5 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 21 gennaio 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticique posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale-sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica conseguito nelle scuole di ingegneria od istituti superiori equiparati dello Stato.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti con i voti riportati nei singoli esami o nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non abbia oltrepassato il 32°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 37 anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 ed alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 39 anni a norma delle disposizioni in vigore;

f) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, nel comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geografica-

mente italiane e coloro infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

4. - Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, oppure certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea originale rilasciato in base alle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, deve essere autenticato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, munito di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, alla marina o all'aeronuatica dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, munita di marche da bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altra attestazione di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva sempre che il riconoscimento stesso avvenga nei termini di cui al comma secondo del presente articolo, punto 8).

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri, i profughi dai territori di confine di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati od invalidi di cui alla lettera *f*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma e di marca da bollo da L. 32, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra nonchè gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio non di ruolo.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9 del precedente art. 4, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8

del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengano comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5 ed eventualmente quello indicato al n. 9 perchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza, che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Scienza delle costruzioni: Elasticità e resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; travi staticamente indeterminate; travi continue; sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato; cenni sulle sollecitazioni dinamiche; metodo dell'ellisse di elasticità.

b) Meccanica applicata e macchine: Statica, cinematica e dinamica delle macchine; resistenze passive e lubrificazione; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; funivie per trasporto materiali; macchine idrauliche motrici e operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motrici a combustione interna; compressori e impianti di distribuzione di aria compressa; macchine operatrici ad aria compressa.

c) Arte mineraria: Sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei, scavo di gallerie, pozzi e fornelli, eduzione delle acque; coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento e con ripiene; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale e artificiale: misure di sicurezza nelle miniere.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Fisica tecnica: Fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore termometria; riscaldamento e ventilazione.

Elettrotecnica: Generalità sui sistemi di misura, apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti continue e le correnti alternative; applicazioni elettriche fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori).

Chimica industriale: con speciale riguardo alle più importanti industrie che elaborano prodotti di miniere e cave acido solforico, fertilizzanti, cementi e calce idraulica, distillazione del carbone fossile e della lignite, trattamento del petrolio greggio); nozioni sulla metallurgia dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio) e sulla mineralurgia dello zolfo.

Mineralogia: Nozioni generali di cristallografia ed ottica cristallina; minerali industrialmente più importanti.

Geologia e petrografia: Rocce e loro classificazione; fattori che intervengono nel modellamento della superficie terrestre; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età; i principali giacimenti minerari italiani.

Lingua francese (traduzione di brani tecnici).

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se, oltre all'esame orale obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo, scritto e orale, nelle lingue inglese o tedesca.

La prova scritta delle lingue inglese e tedesca consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero;

d) da sei professori di università o di istituti equiparati.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestivamente comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per la prova scritta facoltativa di lingua inglese o tedesca sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vicitori saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova (gruppo *A*, nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegneri allievi se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva e autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel territorio metropolitano sia eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settemre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1949
Registro n. 4, foglio n. 178

(4404)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel concorso per esami a quaranta posti di alunno d'ordine nelle Conservatorie dei registri immobiliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 22 ottobre 1949, n. 244, a pag. 2922, colonna 1ª, numero d'ordine 22, in luogo di Palmeri Luciano, impiegato non di ruolo Finanze, leggasi Palmeri Luciano; a pag. 2922, colonna 2ª, numero d'ordine 102, in luogo di Bardotti Franco, combattente, leggasi Bardotti Franco; a pagina 2923, colonna 1ª, numero d'ordine 30, in luogo di Mastrogiovanni Nicola, leggasi Mastrogiovanni Enrico.

(4506)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria del concorso a settanta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1947, registro n. 6 Lavoro e previdenza, foglio n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 117 del 24 maggio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a settanta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato alle categorie meglio specificate dall'art. 1 del bando di concorso;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1947, registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 206 del 9 settembre 1947, con il quale è stato prorogato ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria del concorso bandito con decreto Ministeriale 15 febbraio 1947, per settanta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato alle categorie di cui all'art. 1 del bando:

1. Ferrari Aldo	punti 18,75	su 20
2. Carbone Ugo	» 16,50	»
3. Faggiano Enrico	» 16 —	»
4. Proietti Renato	» 15,75	»

Art. 2.

I predetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

Ferrari Aldo — Faggiano Enrico
Carbone Ugo — Proietti Renato

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 95. — LAMICELA

(4429)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San. in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Raffaele Chianese, 15° in graduatoria, ha presentato le proprie dimissioni dal posto di medico della condotta consorziale di Cuvio e che pertanto la predetta sede si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Olimpio Moalli, 27° in graduatoria, ha chiesto, in ordine di preferenza, di essere destinato alla condotta consorziale di Cuvio;

Visto l'art. 26 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Olimpio Moalli è assegnato alla condotta medica consorziale di Cuvio-Castelcabiaglio-Orino Azzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 14 ottobre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4258)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto in data 16 giugno 1947, n. 10480, relativo al bando di concorso per quattordici posti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata a sensi di legge e gli atti del concorso, nonchè la graduatoria delle concorrenti;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattordici posti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara, indetto il 16 giugno 1947:

1. Scagliarini Margherita 131,25/150
2. Bolognesi Carmen 131 —/150
3. Roveri Cesarina 124,85/150
4. Caselli Malvina 124 —/150
5. Orlandi Rina 123,75/150
6. Trevisani Desdemona 123,35/150
7. Dalla Rovere Anelly, coniug. con un figlio 123,25/150
8. Simioli Zaira, coniugata 123,25/150
9. Sambri Marta 122 —/150
10. Martinelli Antonietta 121,75/150
11. Sarti Trentina 121,50/150
12. Penazzi Eleonora 120,50/150
13. Trevisani Antonietta 120 —/150
14. Sarti Waltelmen 119,80/150
15. Romanini Angela 117,75/150
16. Motta Roma 116,25/150
17. Zagnoli Argentina 116 —/150
18. Ricci Petitoni Maria 111 —/150
19. Cristofori Nella 110,50/150
20. Ferretti Carlotta 108,05/150
21. Melotti Nella 105,50/150
22. Talassi Giannina 104,50/150
23. Malagutti Erminia 104,25/150
24. Campana Effer 102,75/150
25. Benetti Iride 94 —/150
26. Bocchi Wanda 92,50/150
27. Vidale Lusia 91,75/150
28. Casarini Luisa 90,75/150
29. Fiorio Alice 89,50/150
30. Caselli Ermelinda, coniugata con tre figli 88,50/150
31. Pavanelli Giulia, coniugata 88,50/150
32. Trivellato Dorica 87,75/150
33. Buzzoni Olga 87,50/150
34. Orlandi Mafalda 87,25/150
35. Tassoni Celestina 86 —/150
36. Barnagozzi Olga 85,25/150
37. Graziani Desdemona 84,50/150
38. Caselli Wanda 84,40/150
39. Merli Cleopatra 84 —/150
40. Campana Giuseppina 83,50/150
41. Taroni Emilia 83 —/150
42. Sitta Maria, coniugata con un figlio 82,75/150
43. Bruni Wanda, coniugata 82,75/150
44. Malagutti Ines 79,05/150
45. Bonora Norma 79 —/150
46. Zenisi Ester 78,75/150
47. Tartari Ada, nubile, nata il 15 giugno 1915 78 —/150
48. Neri Agostina, nubile, nata il 1° agosto 1921 78 —/150
49. Toselli Loris, nubile, nata il 2 dicembre 1924 78 —/150
50. Vergnani Isolda 77,35/150
51. Fini Osanna, coniugata con due figli 77 —/150
52. Pellati Luisa, coniugata con un figlio 77 —/150
53. Caselli Azelia, nubile 77 —/150
54. Dall'Olio Vittoria 76,50/150
55. Fiorini Fernanda 76,25/150
56. Benfenati Maria 75,40/150
57. Locatelli Eleonora 74,75/150
58. Simoni Salva 74,40/150
59. Cavallari Norma 74,25/150
60. Manservisi Paolina 74,15/150
61. Lattolini Loris 74 —/150
62. Tossani Imelde, coniugata con un figlio, partigiana, combattente 73,50/150
63. Squarzanti Germana, nubile 73,50/150
64. Davì Albertina, coniugata con un figlio 73,25/150
65. Civolani Praga, nubile 73,25/150
66. Lunghi Alba 73 —/150
67. Orlandi Antonietta 72,85/150
68. Bardella Liliana 72,50/150
69. Bighetti Carla 72,25/150
70. Poggi Norma 71,75/150
71. Picchio Gigliola 71 —/150
72. Bambini Guerrina, nubile, nata il 3 luglio 1917 69,60/150
73. Cristofori Anna Maria, nubile, nata il 3 maggio 1924 69,60/150
74. Battaglioli Dina 69,50/150
75. Fantini Ada 69,10/150
76. Borghi Ada 68,15/150
77. Ranieri Ines 67 —/150
78. Buscaroli Regina, coniugata 66,50/150
79. Pavanini Edmea, nubile 66,50/150
80. Pareschi Leida 66 —/150
81. Berselli Giannina 65,90/150
82. Rossi Maria Pia 65,75/150
83. Fortini Giovanna 64,50/150
84. Paltrinieri Iris 63,75/150
85. Benati Ivana 63,25/150
86. Pattono Renata 63 —/150
87. Negri Elsa 62,75/150
88. Caselli Marina 62,25/150
89. Bacilieri Natalina 61,85/150
90. Vecchiattini Germana 61,50/150
91. Marcucci Alviera 61 —/150
92. Panzani Giovanna 60,50/150
93. Benetti Doris 59,75/150
94. Saglimbeni Maria 57,50/150
95. Calanca Rosalia 56,75/150

Ferrara, addì 26 ottobre 1949

Il prefetto: LIUTI

(4460)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.